

TI_GERICHTE 34.2001.44 vom 1. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2001.44

FR: TI_GERICHTE 34.2001.44 du 1 février 2002

IT: TI_GERICHTE 34.2001.44 del 1 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

cpv. 4 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che " Costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione nell'attuazione dell'assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. sono a carico del Datore di lavoro. Essi sono regolati nell'apposita Tariffa allegata" (doc. _) L'Istituto collettore ha giustificato le spese addebitate producendo la tariffa denominata "Tariffa dei costi amministrativi", nella quale viene quantificato l'ammontare delle spese addebitabili (doc. _). In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui all'art. 4 cpv. 4 delle condizioni di affiliazione che vanno poste a carico del datore di lavoro. L'istituto collettore, tramite l'invio della tariffa applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto pari a fr. 350 (cfr. DTF 117 II 258); - che l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 21 settembre 2000, data dell'inoltro della domanda d'esecuzione; - che poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 cpv. 3 e 4 delle Condizioni d'affiliazione, doc. _; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta; - che pertanto la convenuta dev'essere condannata a versare fr. 7694.40 oltre a interessi del 5% dal 21 settembre 2000 su fr. 7'544.40; - che per quel che concerne le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 70 di spese di precetto e fr. 38.45 di tassa d'incasso; doc. _ non possono invece essere ammesse. Tali spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione, ma seguono le sorti dell'esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all'esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un'esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.). Né l'amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175). - che con la petizione l'attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. _____ emesso dall'Ufficio esecuzione di _____; - che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione

prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss. Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in *Droit privé et assurances sociales*, Friburgo 1990, p. 241ss (251 e 252); - che la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l'importo di fr. 7'694,40 oltre a interessi del 5% dal 21 settembre 2000 su fr. 7'544,40, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione; - che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell'11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita; - che il TFA ha tuttavia stabilito un'eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T); - che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsigliato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d'essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl). - che nel caso in esame la ditta convenuta è stata affiliata d'ufficio dalla Fondazione attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest'ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, non è intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due

termini per la presentazione della risposta); - che alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 200 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl);

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.